

Dipartimento federale dell'economia (DFE)

**Accordo fra il Dipartimento federale
dell'economia (DFE) e la Conferenza
dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE) sul trasferimento a
terzi della valutazione e
dell'accreditamento di scuole
universitarie professionali e dei loro
cicli di studio
(Accordo sull'accreditamento di scuole
universitarie professionali)**

Rapporto esplicativo

Berna, agosto 2006

1. INTRODUZIONE

All'articolo 17a capoverso 2 della legge sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71; LSUP) il legislatore federale prevede che il Dipartimento federale dell'economia (DFE) accrediti le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio. Giusta l'articolo 17 capoverso 3, il DFE e i Cantoni possono concordare di trasmettere a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento e, a richiesta in casi motivati, l'accREDITamento di singoli cicli di studio. Inoltre all'articolo 17 capoverso 4, il legislatore fornisce indicazioni sull'assunzione dei costi di un simile trasferimento.

Con il presente progetto di accordo sull'accREDITamento di scuole universitarie professionali viene definito il tipo di collaborazione fra DFE e Cantoni al momento del trasferimento della valutazione di richieste di accreditamento e dell'accREDITamento di singoli cicli di studio. In questa procedura viene attribuito un ruolo centrale al Consiglio SUP della CDPE, in quanto questo organo della CDPE viene consultato dal DFE (art. 2) sia per il riconoscimento di agenzie di accreditamento sia per l'emanazione della prevista ordinanza sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l'accREDITamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e sui compiti di dette agenzie (ordinanza sulle agenzie per l'accREDITamento di scuole universitarie professionali¹).

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e il segretariato generale della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno elaborato congiuntamente il presente progetto di accordo fra DFE e CDPE sul trasferimento a terzi della valutazione e dell'accREDITamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio. Ai lavori hanno inoltre partecipato rappresentanti della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP) nonché della Conferenza delle scuole universitarie professionali (CSUP).

¹Conformemente al presente progetto, le condizioni per il riconoscimento nonché compiti, diritti e doveri delle agenzie di accreditamento svizzere ed estere vengono disciplinati in un'ordinanza del DFE, designato nella LSUP come istanza di accREDITamento.

2. SPIEGAZIONI

Art. 1 Trasferimento

Ogni accreditamento presuppone una valutazione qualitativa e di contenuto delle prestazioni della rispettiva unità. Giusta l'articolo 17a capoverso 3 LSUP, il DFE può trasferire a terzi questa valutazione. I criteri di idoneità sono descritti all'articolo 2 del progetto di ordinanza. Per questa valutazione entrano in considerazione essenzialmente agenzie svizzere o estere riconosciute. A questo proposito, assume una posizione particolare l'organo di accreditamento e garanzia di qualità delle scuole universitarie svizzere (OAQ) istituito nel 2001, in quanto esso è già attivo per la Svizzera nel campo delle scuole universitarie e inserito nelle rispettive reti a livello internazionale. Probabilmente questo organo assumerà un'importante funzione anche dopo la nuova concezione del panorama universitario svizzero.

Art. 2 Riconoscimento di agenzie di accreditamento

Le agenzie possono essere riconosciute dal DFE qualora soddisfino i requisiti legali dell'ordinanza sulle agenzie per l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali (con standard Enqa). Secondo la prassi internazionale, le agenzie possono essere riconosciute con l'imposizione di condizioni, se si tratta di inadempienze d'importanza secondaria, eliminabili entro un termine definito.

Prima del riconoscimento da parte del DFE, viene attribuito un ruolo centrale al Consiglio SUP che viene consultato preventivamente e che partecipa de facto in misura notevole alla decisione.

Art. 4 Disdetta

Qualora il presente accordo venga disdetto da un partner, il DFE ha la facoltà di stipulare un nuovo accordo con singoli Cantoni. Le agenzie riconosciute nell'ambito dell'accordo disdetto, mantengono il riconoscimento fino alla data concordata.